

REPUBBLICA ITALIANA

REPERTORIO N°

64

COMUNE DI SAINT-OYEN

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  
DISTRIBUZIONE DEL GAS COMBUSTIBILE. -----

L'anno millenovecentonovantatre ed il giorno sei  
del mese di luglio alle ore quattordici  
nell'ufficio di segreteria del Comune di Saint-  
Oyen. -----

Avanti a me Vallet Tiziana, segretario comunale,  
autorizzata per legge a ricevere gli atti del  
Comune nell'esclusivo suo interesse, senza  
l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti, me  
consenziente, fatta concorde rinunzia, sono  
comparsi i signori:-----

DEFFEYES MARIO nato a Saint-Oyen il 19.1.1953,  
domiciliato e residente in Saint-Oyen, il quale  
agisce nel presente atto nella sua espressa  
qualita' di Assessore Anziano, rappresentante pro-  
tempore del Comune di Saint-Oyen, cf= 80007880075;


CRESCENTINI PAOLO nato ad Aosta il 18.1.1945,  
residente ad Aosta - Via Lys 3 - codice fiscale  
CRS PLA 45A18 A326I il quale agisce nel presente  
atto in nome e per conto della Societa' ALPIGAS  
s.r.l. con sede in Aosta - Via Clavalite' n. 53 -

Registrato al Tribunale di AOSTA il 21/08/1993 di N° 1824

Esce a lire *Centoventiduecento*

1

IL DIRETTORE REGGENTE  
(Esp. Comp. Is. di M. Torrente)



codice fiscale/partita iva 00478370075;-----

tutti cittadini italiani della cui identita'  
personale io, segretario rogante, sono  
personalmente certo.-----

P R E M E S S O

che con deliberazione del consiglio comunale n.  
32/92 del 18.5.1992 e' stata indetta una gara  
esplorativa informale per l'affidamento in  
concessione della realizzazione e della gestione  
di una rete distributiva di gas combustibile;-----

che con deliberazione del consiglio comunale n.  
49/92 del 3.7.1992 e' stata scelta l'offerta  
presentata dalla Ditta ALPIGAS di Aosta come la  
piu' vantaggiosa, completa e conveniente per  
l'Amministrazione Comunale;-----


che con deliberazione del Consiglio Comunale n.  
78/92 del 27.10.1992 e' stata approvata la  
convenzione per concessione del servizio di  
distribuzione di gas combustibile.-----

Dato atto che i presupposti soggettivi di cui alla  
vigente normativa antimafia sono stati  
positivamente accertati;-----

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

E' ratificata la narrativa che precede e che forma



parte integrante del presente contratto.-----

Il Comune di Saint-Oyen, come sopra rappresentato, affida alla Societa' ALPIGAS s.r.l. con sede in Aosta la concessione per la realizzazione e la gestione di una rete distributiva di gas combustibile alle condizioni e secondo le modalita' di cui alla convenzione approvata, che si allega al presente contratto a farne parte integrante e sostanziale.

Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico della societa' contraente.-----


Le parti dichiarano concordemente che quanto contenuto nel presente contratto corrisponde esattamente alla loro espressa volonta'.-----

Il presente contratto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in segno di accettazione insieme ai suoi allegati.-----


Scritto a macchina da persona di mia fiducia consta di numero tre facciate e numero righe ventuno della terza facciata di carta resa legale.

Per quanto non contenuto nel presente atto si fa riferimento a tutti gli atti allegati che ne fanno parte integrante e alla vigente normativa in materia.-----


L'ASSESSORE ANZIANO



L'AGGIUDICATARIO



IL SEGRETARIO COMUNALE





#### ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Saint-Oyen affida alla società Alpigas srl, con sede in Aosta, Via Clavalité 53, in seguito indicata come "Concessionaria", il servizio di distribuzione di gas combustibile per uso civile, domestico e di riscaldamento nonché per utenze industriali, artigianali e similari, su tutto il territorio di St. Oyen. Il Comune dà parimenti alla Concessionaria il diritto di collocamento, lungo le pubbliche strade e piazze del territorio del Comune stesso, di tubazioni per la condotta del gas, con l'obbligo di provvedere esclusivamente al servizio per la distribuzione di esso alla popolazione, per gli usi specificati, nell'ambito del territorio stesso, alle condizioni tutte contenute nella presente convenzione.

Inizialmente le reti per la distribuzione del gas, alimentate da deposito/i G.P.L. distinti, verranno realizzati al servizio del capoluogo.

#### ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Il presente contratto di concessione avrà la durata di anni 25 (venticinque) a partire dalla data del verbale di collaudo del deposito G.P.L. che sarà realizzato a servizio del Capoluogo e dell'attivazione della prima utenza che dovranno avvenire entro e non oltre il 31.1.1994

Se dovessero intervenire eventi straordinari, quali guerre, sommosse, calamità naturali, ecc., che ne impediscano l'esercizio, la concessione sarà prorogata per periodi corrispondenti alla durata della sospensione conseguente.

Allorchè alla scadenza della concessione, il Comune rilevi gli impianti, secondo quanto previsto dall'articolo 7, ma non intenda gestire il servizio direttamente, la Concessionaria godrà del diritto di prelazione per il proseguimento della concessione, per un periodo di tempo da stabilirsi, a condizioni di parità rispetto ad altri eventuali concorrenti.

In tal caso il Comune comunicherà, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le condizioni offerte da altri concorrenti e la Concessionaria dovrà esprimere entro un mese la propria intenzione di avvalersi del diritto di prelazione.

### ART. 3 - NON CONCORRENZA

Il Comune si impegna, per tutta la durata della concessione, a non promuovere iniziative relative alla produzione e al trasporto di gas domestico e di riscaldamento che si pongano in contrasto con il servizio oggetto della presente convenzione.

### ART. 4 - CONSISTENZA IMPIANTO

L'impianto dovrà essere realizzato secondo il progetto predisposto dalla Concessionaria ed approvato dal Comune e dal Comando territorialmente competente dei Vigili del Fuoco, nel rispetto delle Norme Tecniche di Sicurezza vigenti in materia.

Inoltre le reti di distribuzione gas dovranno avere sezioni idonee anche per l'eventuale distribuzione in futuro, in alternativa al GPL, di gas metano.

Il deposito verrà costruito a cura e spese della concessionaria su terreno di proprietà comunale sul quale verrà costituito diritto di superficie a favore della concessionaria. Quale corrispettivo per tale diritto, la Concessionaria opererà gratuitamente, con esenzione da qualsiasi onere di installazione o cauzione, gli allacciamenti a favore degli edifici comunali e degli edifici di culto.

### ART. 5 - LAVORI STRADALI - SCAVI E RIPRISTINI SUOLO PUBBLICO

Le tubazioni, da collocare nel sottosuolo stradale, saranno poste in opera a cura e spese della Concessionaria a perfetta regola d'arte (come descritto all'art. 6).

La Concessionaria dovrà rispettare gli obblighi previsti per tutti gli utenti di concessione del sottosuolo pubblico.

Da parte sua il Comune si farà parte diligente per dare ed ottenere, quando necessario, da altri Enti le debite autorizzazioni, al fine di rendere solleciti i lavori nell'interesse delle parti contraenti.

In particolare sarà a carico del Comune l'ottenimento delle concessioni attinenti la posa di tubazioni su strade statali e comunali ma, ove queste Amministrazioni richiedessero fidejussione a garanzia dei ripristini, l'onere finanziario conseguente sarà a carico della Concessionaria per i lavori a suo

carico, per gli scavi riguardanti il percorso delle tubazioni gas e per i ripristini.

I lavori che interessano la viabilità delle strade, dovranno essere eseguiti con la massima sollecitudine: la Concessionaria avrà l'obbligo di ripristinare le pavimentazioni con materiali aridi, nel più breve tempo possibile.

La Concessionaria, nell'esecuzione dei lavori predetti dovrà curare la scrupolosa osservanza di tutte le Norme di Sicurezza di viabilità e ciò in accordo con le norme emanate dagli organi competenti.

Eventuali spostamenti delle condutture gas per esigenze del Comune saranno attuati secondo il disposto dell'articolo 197 R.D. 14 settembre 1931 n° 1175.

I canoni di concessione per le tubazioni poste sulle strade statali e comunali saranno a totale carico della Concessionaria.

#### ART. 6 - MODALITA' ESECUZIONE LAVORI

##### 1 - TAGLIO ASFALTO

Il taglio verrà effettuato a macchina o con martello demolitore su traccia già predisposta.

Il taglio dovrà avere una profondità tale da assicurare un andamento dello scavo rettilineo, senza sbavatura e strappi della superficie stradale non interessata allo scavo stesso.

##### 2 - SCAVI E POSA TUBAZIONI

Gli scavi verranno effettuati alle profondità previste dalle normative vigenti in materia, in considerazione anche della natura dei terreni interessati dagli scavi medesimi, con macchine che dovranno assicurare l'integrità del manto d'asfalto sulla base dell'escavatore stesso.

La posa dei tubi verrà effettuata secondo le normative tecniche di sicurezza vigenti in materia.

Gli scavi dovranno essere adeguatamente segnalati.

##### 3 - RIEMPIMENTI

Il riempimento verrà effettuato con materiale di risulta degli scavi: qualora il materiale di risulta non fosse idoneo, si provvederà alla ricarica parziale o totale con materiale arido di cava o misto di fiume.

Il materiale non reimpiegato dovrà essere portato alle pubbliche discariche anche quotidianamente quando si operasse in zona di intenso traffico veicolare.

Il materiale di riempimento dovrà essere ben compattato a macchina.

#### 4 - RIPRISTINI

Il riempimento degli scavi dovrà essere eseguito con materiale arido di idonea pezzatura, e ben costipato con mezzo meccanico.

Sullo scavo, dovrà essere riportato il conglomerato bituminoso a caldo (bynder) formato da granulometria fino a mm 25 e dello spessore complessivo di cm. 6 (sei).

Il manto di usura in conglomerato bituminoso a caldo, formato da granulometria continua fino a mm. 10 dovrà avere uno spessore medio compreso di cm. 3 (tre).

#### 5 - OPERE MECCANICHE

Le opere meccaniche e quelle più specialistiche saranno realizzate direttamente dalla Concessionaria o da Società da essa autorizzate.

#### ART. 7 - PROPRIETA' DELL'AZIENDA

L'impianto rimane di esclusiva proprietà della Concessionaria sino alla scadenza della presente concessione.

Alla scadenza della concessione, tutto l'impianto esistente, comprendente i depositi GPL, le tubazioni interrate, le derivazioni agli utenti sino ai contatori compresi, e comunque tutto quanto a suo tempo installato dalla Società Concessionaria, potrà, entro il termine di 6 (sei) mesi, essere riscattato dal Comune o da eventuali Aziende Consortili o da altra Società Concessionaria al prezzo di stima.

Detto prezzo di stima industriale sarà determinato considerando l'insieme dei costi necessari per ricostruire un impianto uguale a quello che si rileva, al netto del valore del deperimento.

La stima sarà fatta da tre tecnici, da nominarsi uno per parte ed uno consensualmente, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Aosta.

#### ART. 8 - DIRITTO DI FISCATTO DA PARTE DEL COMUNE

Nel caso che il Comune ritenesse, avvalendosi delle disposizioni



contenute nel T.U. del 15/10/1925, n° 2578 di procedere al riscatto anticipato dell'impianto di proprietà della Concessionaria, dovrà corrispondere alla stessa quanto stabilito nella suddetta disposizione di legge all'articolo 24.

Nel caso si renda possibile l'allacciamento del Comune di Saint-Oyen con la rete di distribuzione del gas metano il riscatto potrà avvenire in deroga alle modalità temporali previste dall'art. 24 del citato R.D., anche prima che sia trascorso il periodo minimo di svolgimento della concessione.

**ART. 9 - ALLACCIAMENTI DEGLI UTENTI**

Gli allacciamenti degli utenti, dalla rete sino al contatore, verranno eseguiti solo esclusivamente dalla Concessionaria o da ditte da essa autorizzata, secondo le norme contenute nel regolamento allegato alla presente convenzione, di cui fa parte integrante.

L'utente verserà alla Concessionaria un contributo il cui importo sarà preventivamente concordato con il Comune, a titolo di cauzione infruttifera.

**ART. 10 - DEPOSITO GARANZIA CONSUMI**

A garanzia dei consumi mensili e degli obblighi di cui al regolamento d'utenza, l'utente verserà alla Concessionaria, quale anticipo infruttifero sul consumo £. 20.000 (ventimila) + IVA per ogni mc/ora di portata del contatore da installare.

Potranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale agevolazioni per particolari categorie di utenze.

Detto versamento è soggetto ad adeguamento annuale in rapporto al periodo di fatturazione e alla variazione del prezzo di vendita del gas e dei metri cubi fatturati.

**ART. 11 - CARATTERISTICHE DEL GAS DISTRIBUITO**

Il gas distribuito dalla Concessionaria sarà costituito da G.P.L. (gas di petrolio liquefatto) avente un potere calorico superiore di 23.900 (ventitremilanovecento) Kcal/Nmc (15° e/760mm HG).

La pressione minima di alimentazione delle apparecchiature degli utenti non potrà essere inferiore al valore di 280 (duecentottanta) mm. di colonna d'acqua.

**ART. 12 - POSA IN OPERA CONTATORI ED ACCESSORI**

Per la posa in opera e la rimozione del contatore l'utente verserà alla Concessionaria:

- per ogni contatore con portata sino a 6 (sei) mc. f. 25.000 (venticinquemila) + IVA.

- per ogni contatore con portata superiore: f./mc. 4.000 (quattro mila) + IVA.

Gli importi di cui sopra sono riferiti al costo della manodopera risultante dai bollettini ISTAT alla data odierna, sotto la voce "indice generali industria esclusi A.F.", e, potranno variare in conseguenza di variazioni dei costi.

Le suddette variazioni percentuali saranno riportate integralmente sui prezzi ogni qualvolta si verifichi una variazione in più o in meno del 5% (cinque per cento) rispetto all'indice base, previa comunicazione al Comune.

#### ART. 13 - TARIFFE DEL GAS

Per la determinazione delle tariffe di vendita del gas le parti si danno atto che le stesse sono disciplinate dal provvedimento CIP n° 37/86 pubblicato sulla G.U. n° 150 del 01/07/1986, avente per oggetto "metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbane" ed alle successive modificazioni e/o integrazioni.

Qualora venisse a mancare una specifica regolamentazione legislativa per la determinazione delle tariffe, il nuovo criterio da adottarsi sarà oggetto di amichevole trattativa tra le parti, ed in caso di mancato accordo sarà determinato dal Collegio Arbitrale di cui all'articolo 19.

#### ART. 14 - VIGILANZA DEL COMUNE

Il Comune si riserva il diritto di verificare, a mezzo dei propri delegati, le caratteristiche del gas distribuito, in merito al potere calorico distribuito.

Tali verifiche avranno luogo in contraddittorio tra le parti nei gabinetti di analisi designati dal Comune; entrambe le parti hanno il diritto di verificare l'esattezza degli apparecchi di controllo usati e di assistere alle analisi.

#### ART. 15 - RAPPORTI TRA CONCESSIONARIA E COMUNE

A titolo di canone per la presente concessione, la Concessionaria

verserà al Comune la somma di f. 100.000 (centomila) annue e ciò per ogni anno di durata della concessione, a partire dalla data di sottoscrizione della stessa.

Il versamento del detto canone avverrà entro il sesto mese di ogni anno di durata della concessione.

#### ART. 16 - TRASFERIMENTO E REVOCA DELLA CONCESSIONE

La Concessionaria avrà diritto di trasferire la concessione ad altre Imprese, salvo approvazione scritta e gradimento da parte del Comune, alle condizioni tutte previste dalla presente convenzione.

La Concessionaria avrà inoltre il diritto di addivenire liberamente a fusioni ed incorporazioni con altre Società, o trasferire la concessione a Società, costituende o costituite, facenti parti del "Gruppo - Total", intendendosi per "Facenti parte del gruppo Total" società che siano partecipate direttamente e/o indirettamente dalla Concessionaria almeno con il 50% del capitale sociale.

La nuova società concessionaria dovrà comunque necessariamente mantenere la propria sede in Valle d'Aosta, pena la decadenza della concessione.

Il Comune avrà diritto alla revoca della concessione:

- a) in caso di fallimento o scioglimento della Concessionaria;
- b) in caso di ripetute deficienze del servizio, in relazione all'art. 11;
- c) in caso di interruzione del servizio per una durata superiore a 2 gg. imputabili a colpa o dolo della Concessionaria.

Il Comune, a mezzo di regolare diffida, concederà alla Concessionaria un termine non inferiore a 48 ore per rimuovere le irregolarità di cui ai punti b) e c).

Qualora, nonostante la diffida, la Concessionaria non abbia provveduto, nel termine come sopra fissato, a rimuovere le irregolarità od a sanare le inadempienze, il Comune potrà applicare una penalità dell'ammontare compreso tra f. 500.000 (cinquecentomila) e f. 1.000.000 (un milione) per ogni giorno e per un periodo di 8 gg. dopo la scadenza del termine di cui sopra, salvi maggiori e comprovati danni.

Perdurando le irregolarità o inadempienze dopo la diffida e la penalità, il Comune potrà pronunciare d'ufficio la decadenza della concessione.

In caso di decadenza della concessione, il Comune avrà la facoltà di:

1) riscattare gli impianti di proprietà della Concessionaria versando alla stessa un importo corrispondente al valore dell'impianto al momento del riscatto, che sarà determinato come previsto all'art. 7;

2) procedere all'individuazione di altra ditta concessionaria che dia sufficienti garanzie per la conduzione del pubblico servizio

La Concessionaria sarà comunque tenuta a proseguire su richiesta del Comune il servizio per il tempo strettamente necessario per espletare le procedure di aggiudicazione, e comunque per un periodo non superiore ad anni 1.

In ogni caso il Comune si riserva, in casi di comprovata necessità, di integrare l'opera della Concessionaria per eliminare eventuali cause di disfunzione del servizio, addebitando alla stessa gli oneri sostenuti.

La Concessionaria sarà sollevata da ogni responsabilità qualora si verificassero sospensioni o limitazioni dovute a cause di forza maggiore (quali, ad esempio, eventi eccezionali, scioperi generali, sommosse popolari, calamità naturali, tumulti, ecc.)

#### ART. 17 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

La Concessionaria si impegna:

a) ad osservare e far osservare quelle norme speciali di pulizia ed igiene che durante l'esercizio della concessione venissero stabilite in riferimento al suo servizio;

b) a tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in dipendenza e conseguenza della presente concessione e stipulare all'uopo adeguata polizza R.C. assicurativa per danni a persone, a cose e all'ambiente per importo congruo rispetto alla pericolosità dell'impianto;

c) ad osservare e far osservare, nei limiti della sua competenza, tutte le norme di legge e di regolamento statali, regionali e comunali vigenti;

d) provvedere alla normale manutenzione dell'impianto per tutta la durata della concessione.

#### ART. 18 - DIRITTO DI RITENZIONE

In caso di esercizio della facoltà di riscatto anticipato (art. 8) o alla normale scadenza della concessione (art. 2) qualora il Comune non potesse eseguire, contestualmente alla consegna degli impianti, il pagamento degli importi determinati in base ai criteri di legge richiamati nel precedente art. 8, dovuti alla Concessionaria, la Concessionaria stessa avrà il diritto di ritenzione degli impianti ed avrà la facoltà di proseguire di fatto nella gestione sino a quando non sarà soddisfatta di ogni suo avere.

Lo stesso diritto di ritenzione degli impianti e la stessa facoltà di proseguire nella gestione del servizio la Concessionaria conserverà nel caso che, alla scadenza della concessione, il Comune non intenda avvalersi della facoltà (prevista all'art. 7) di riscattare gli impianti con contestuale pagamento del loro valore industriale, come determinato ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 7 dai tre tecnici, e ciò sino a quando, in un qualsiasi momento successivo, il Comune non provvedeva al riscatto ed al relativo pagamento.

#### ART. 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I contraenti eleggono il proprio domicilio nel Comune di St. Oyen ad ogni effetto di legge.

Le eventuali contestazioni nell'esecuzione della presente convenzione, anche per quanto riguarda circostanze non espressamente menzionate, saranno risolte con lodo irrituale a mezzo di un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, da nominare un per parte ed il terzo in comune accordo.

In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, la nomina dovrà effettuarsi da parte del Presidente del Tribunale di Aosta che nominerà anche l'arbitro per la parte che non abbia provveduto entro venti giorni dalla comunicazione della nomina del primo arbitro.

L'arbitrato sarà tenuto in Aosta, e, salvo proroga, il collegio dovrà emettere la propria decisione entro 60 (sessanta) giorni dalla sua costituzione.



## REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DEL GAS

Contratto di concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas.

Comune di St. Oyen (AO)

### GENERALITA'

Per tubazione stradale si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, poste sul suolo pubblico o privato che, partendo dal serbatoio di stoccaggio, portano il gas agli impianti di derivazione di utenza.

Essa viene eseguita a cura e criterio della Società che ne rimane proprietaria e che può attuare tutte le modifiche, ivi compresi gli allacciamenti di altri utenti, e manutenzioni opportune per adeguarla alle necessità del servizio.

Per impianto esterno si intende quel complesso di dispositivi ivi, apparecchiature ed elementi compresi fra la tubazione stradale (questa esclusa) ed il gruppo di misura di utenza (questo compreso) costituenti le installazioni necessarie a fornire gas all'utenza.

Esso viene eseguito a cura e criterio della Società che ne rimane proprietaria e che può attuare le modifiche, ivi compresi gli allacciamenti di altri utenti, e manutenzioni opportune per adeguarlo alle necessità del servizio.

L'esecuzione dell'impianto esterno è subordinato alla preventiva autorizzazione del proprietario degli immobili interessati o del suo legale rappresentante. La suddetta autorizzazione dovrà essere prodotta dal richiedente il servizio, con i permessi delle Autorità competenti.

Per impianto interno si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono il gas dal misuratore (questo escluso) agli apparecchi utilizzatori.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno sono a carico del proprietario o per esso dell'utente.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente in materia (Legge n°46 del 05/03/90).

### Ia - IMPIANTO ESTERNO E MISURATORI

#### ART.1 -

Per ottenere la fornitura del gas in uno stabile o alloggio non dotato del necessario impianto esterno dalla esistente condotta in gas fino al misuratore di utenza il Proprietario, o l'inquilino interessato deve presentare richiesta alla Società affinché provveda alla costruzione delle opere necessarie per effettuare l'allacciamento.

A tale scopo la Società, accettata la domanda a termine di convenzione, potrà richiedere, e l'interessato dovrà versare prima dell'inizio dei lavori, cauzione infruttifera per allacciamento così come determinato nella convenzione. L'impianto resterà di proprietà della Società, che pertanto ne assume l'obbligo della manutenzione e le conseguenti responsabilità.

Il proprietario o l'Amministratore dello stabile, dovrà rilasciare su richiesta della Società, autorizzazione scritta per l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto.

L'inizio dei lavori e l'erogazione del gas restano in ogni caso subordinati alle autorizzazioni delle Autorità competenti ed alla concessione degli occorrenti permessi di passaggio delle tubazioni, o necessari. In mancanza di dette autorizzazioni, la Società avrà il diritto di non eseguire la fornitura restituendo il cauzione versato.

#### ART.2 -

L'impianto esterno fino al contatore compreso viene eseguito a cura e criterio della Società che ne rimane proprietaria a tutti gli effetti e che provvede, con diritto esclusivo ad installare, mantenere, modificare, controllare le varie parti dell'impianto ed esercitare secondo le necessità del servizio, con concessione gratuita delle occorrenti servitù.

#### ART.3 -

Per l'eventuale rimozione parziale o totale dell'impianto esterno, con l'annullamento dell'attacco stradale, il Proprietario o l'Amministratore dello stabile dovrà presentare richiesta scritta - previa disdetta da parte degli utenti interessati, come da successivo art.10 - dei contratti di fornitura gas e rimborsare la Società delle spese sostenute per la rimozione.

#### ART.4 -

Non è consentito all'Utente, nè al Proprietario o all'Amministratore dello stabile, manomettere o comunque modificare alcuna parte dell'impianto esterno, nè eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio gas (allacciamento a tubazioni di gas di prese di terra per impianti elettrici; installazione di caldaie o di depositi di combustibili in locali ove è situato l'impianto gas, chiusura di balconi o ripiani aperti, attraversamenti di tubazioni gas, ecc.); se necessario, in casi del genere la Società potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'Utente o del Proprietario, addebitando le spese relative al lavoro.

La Società qualora riscontrasse che una qualsiasi parte dell'impianto esterno o di misuratori o di sigilli siano stati abusivamente manomessi, o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili Utenti o Proprietari, il rimborso di tutte le spese relative alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservanza delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura del gas agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati da infrazioni del genere.



ART.5 -

Gli apparecchi misuratori sono forniti esclusivamente dalla Società che, anche nel corso del contratto ne stabilisce a suo criterio le ubicazioni e la portata che sarà proporzionata agli apparecchi utilizzatori serviti.

Sul misuratore e sui relativi rubinetti di uscita ed entrata la Società farà apporre i contrassegni ed i sigilli prescritti dall'ufficio Metrico e quelli che riterrà opportuni a tutela dei propri diritti.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi il gas prima della stipulazione del relativo contratto con la Società, è soggetto ad una penalità non inferiore al valore in lire di 30 metri cubi di gas valutati a tariffa normale, oltre al pagamento delle eventuali spese di cui all'art.4 e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere alla Società.

Formalizzando il rapporto di utenza, l'Utente non potrà provvedere di sua iniziativa all'apertura del misuratore, operazione che sarà effettuata esclusivamente dalla Società a richiesta verbale o telefonica dell'interessato; in caso di infrazione a tale norma, la Società è sollevata da ogni ed eventuali responsabilità e l'utente dovrà versare alla Società una penale da questa stabilita.

E' tassativamente vietato riverniciare il misuratore qualora l'Utente contravenisse, la spesa occorrente per il ripristino del misuratore in condizioni normali o la sua sostituzione saranno a carico dell'Utente.

L'Utente è responsabile della buona conservazione del misuratore con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili e, a richiesta della Società, e' tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi i sigilli ed i contrassegni).

Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'Utente, la Società avrà il diritto di addebitargli la relativa spesa.

E' fatto divieto all'Utente di spostare il misuratore dal luogo in cui la Società lo ha collocato: in caso di abusivo spostamento, oltrechè ripetere la spesa della messa in ripristino, la Società avrà il diritto di applicare una penale pari alla spesa occorsa per il ripristino stesso.

Ib - IMPIANTO INTERNO

ART.6 -

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi, sono interamente a carico del Proprietario dello stabile o per esso, dell'Utente, il quale dovrà servirsi di un installatore, abilitato ai sensi della Legge 46/90 e s.m. e regolamenti, che vi provvederà in conformità alle norme vigenti ed alle istruzioni di massima che potrà ottenere dalla Società stessa. A fine lavori, prima dell'erogazione del gas, l'utente dovrà produrre alla Società regolari certificati di buona esecuzione degli impianti a valle del contatore da parte di ditta abilitata nei termini e modalità stabiliti dalle legge 46/90 e s.m. e regolamenti.

Resta pertanto estranea la Società da ogni responsabilità possibili danni a persone o a cose derivanti da perdite di gas o da missioni successive dell'impianto interno.

Salvo autorizzazione scritta della Società non è consentita l'installazione sull'impianto interno di aspiratori o altri apparecchi il cui funzionamento possa influire sulla regolarità di erogazione gas.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle modifiche tecnologiche di cui al successivo art.9 sono comunque a carico dell'utente.

Non è consentito il collegamento diretto fra uscita misuratore ed apparecchi di utilizzazione senza regolare impianto interno.

Il Proprietario dello stabile e gli inquilini, non possono installare nei locali dove esistono tubazioni del gas, salvo preventivo accordo con la Società fornitrice, impianti i quali possano comunque modificare la sicurezza del servizio gas. Qualsiasi infrazione a tale clausola, fara' ricadere sui responsabili tutte le conseguenze degli eventuali danni e sinistri di ogni genere che si verificassero.

## IIa - CONTRATTO

### ART.7 -

Per utilizzare il gas il richiedente, o chi per esso, con documento scritto deve farne regolare richiesta alla Società, sottoscrivendo l'apposita domanda di somministrazione del gas.

All'atto della firma del suddetto documento, il richiedente deve effettuare alla Società il pagamento del cauzione infruttifero per l'allacciamento.

Chi occupa dei locali in subaffitto da terzi, non può ottenere la fornitura di gas a proprio nome; il relativo contratto dovrà essere stipulato da chi ha dato in subaffitto i locali.

In ogni caso l'impianto e le modalità di utilizzo, oltre ad essere rispondenti alle Norme di Legge e di buona tecnica ed alle prescrizioni del presente regolamento, dovranno osservare le disposizioni particolari che la Società, d'accordo con il Comune, crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio.

### ART.8 -

Quando un nuovo Utente subentra ad un altro nell'uso del gas, il subentrante deve avvisare subito la Società presentando l'apposita domanda, diversamente risponderà di ogni eventuale consumo di gas lasciato insoluto dall'Utente cessante.

A carico del subentrante la Società potrà inoltre applicare un contributo pari al valore in lire di 25 metri cubi di gas, valutato alla normale tariffa vigente nel momento del subentro, cioè a titolo di compenso per le spese che la società dovrà sostenere per volturare eventuali opere di revisione della presa, ecc.

### ART.9 -

La fornitura del gas avviene all'uscita del misuratore.

La Società ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento, d'accordo con l'Autorità competente, le caratteristiche tecnologiche della fornitura.

La Società con l'accettazione della polizza di somministrazione e con l'esame degli importi di cui agli art.7 e 8 non assume alcun impegno circa la data di installazione o riapertura del misuratore.

L'Utente però, potrà richiedere la restituzione di quanto versato senza diritto ad interessi, qualora l'installazione o la riapertura non avvenisse entro tre mesi dalla firma della polizza.

### I Ib - PREZZO E PAGAMENTO

ART.10 -

Il prezzo del gas è quello fissato secondo l'Art.13 della convenzione

ART.11 -

La Società provvederà alla fatturazione nei periodi da essa stabiliti.

La rilevazione degli effettivi consumi potrà essere effettuata ogni 6 mesi dalla Società che potrà adottare scadenze e procedure diverse, previo accordo con l'Amministrazione Comunale.

L'Utente dovrà effettuare il pagamento secondo le modalità stabilite dalla Società.

A carico dell'Utente moroso che entro dieci giorni dalla presentazione della bolletta non abbia provveduto al pagamento, verrà applicata una penalità pari al 5% dell'importo complessivo della bolletta con un minimo pari al valore di 7 metri cubi di gas al prezzo massimo, fatto salvo comunque il danno ulteriore e oltre, in ogni caso, gli interessi di mora.

Inoltre, trascorsi 15 giorni dalla presentazione della bolletta, la Società, non provvedendo l'Utente al pagamento, avrà diritto di sospendere la fornitura del gas, salva ogni altra azione per il recupero del credito.

In caso di contestazioni sull'importo fatturato, l'Utente può presentare reclamo alla Società, ma è comunque tenuto ad effettuare il pagamento integrale della bolletta; eventuali rimborsi saranno liquidati a parte dalla Società.

### I Ic - MISURE E CONTROLLI

ART.12 -

La lettura e la verifica dei misuratori saranno eseguite periodicamente, secondo turni stabiliti dalla Società; alle persone di ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento della Società, l'Utente si impegna a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezione agli impianti della Società o altre esigenze di servizio. La Società potrà richiedere l'autolettura dei consumi da parte dell'Utente, come potrà avvalersi della facoltà di lettura d'acconto calcolata sulla base dei consumi registrati o previsti per il periodo dell'anno di cui trattasi, con conseguente conguaglio dei consumi in occasione della prima lettura effettiva successiva.

ART.13 -

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'Utente dovrà segnalare prontamente il fatto alla Società che effettuerà quindi la valutazione del consumo di gas durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base ai consumi verificatesi nel corrispondente periodo dell'anno precedente, oppure quelli del periodo di fatturazione precedente, se l'Utente usa il gas da meno di un anno. Se invece l'Utente non provvede alla segnalazione e l'irregolarità viene perciò constatata dall'incaricato della Società solo all'atto della verifica periodica, la Società potrà debitare all'Utente un consumo pari al massimo bimestrale verificato nei 12 mesi precedenti, salvo una maggiorazione del 30% quando risulti che il mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'Utente.

ART.14 -

La Società può a suo criterio sottoporre i misuratori ad opportuni controlli assumendone tutte le spese relative. L'Utente ha diritto di far eseguire in qualsiasi momento un controllo del misuratore in contraddittorio con la Società, previo versamento alla Società dell'ammontare presumibile delle spese; tale importo sarà rimborsato se dal controllo risulterà che le indicazioni del misuratore sono superiori alle tolleranze di legge; in ogni caso, però, l'eventuale conguaglio dei consumi sarà limitato solo alla fatturazione precedente il controllo del misuratore, quale risulta dall'ultima bolletta, e alla fatturazione in corso, restando escluso ogni rimborso relativo al consumo misurato in periodi antecedenti.

IIId - INTERRUZIONI E CESSAZIONE

ART.15 -

L'Utente che non intenda più utilizzare il gas, anche nel caso in cui gli succeda altro Utente, deve darne tempestiva comunicazione alla Società, inviando lettera raccomandata, o presentandosi alla Sede, per ottenere la lettura finale o la chiusura con sigillo del misuratore. Dovrà comunque rispondere del consumo di gas fino al momento della chiusura e ritornerà in possesso della cauzione infruttifera.

Se l'Utente non provvederà a discettare il contratto di somministrazione gas, resterà responsabile solidamente con l'eventuale subentrante, per consumi gas e delle altre conseguenze possibili, per tutto il periodo nel quale continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura del gas, possono essere rimossi a criterio della Società.

Anche nel caso di mancanza di consumo di gas per un periodo ininterrotto di almeno dodici mesi, la Società avrà la facoltà di interrompere la fornitura e di asportarne il misuratore.

Quando l'Utente impedisse l'accesso agli agenti della Società per le necessarie operazioni di chiusura ed asportazione del misuratore, la Società avrà il diritto d'azione giudiziaria in sede civile e penale.



ART.16 -

La Società avrà il diritto di interrompere la fornitura del gas all'Utente, senza obbligo di preavviso e fatta salva ogni azione giudiziaria competente, nei seguenti casi:

- ritardi di pagamento da parte dell'Utente degli importi dovuti alla Società a qualsiasi titolo;
- infrazioni od opposizioni da parte dell'utente a quanto stabilito negli art.-5-7-12.-

ART.17 -

In caso di fallimento dell'Utente, il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa; qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, l'Amministrazione del fallimento, dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura del gas.

Le spese per le opere occorrenti per il riallacciamento dell'impianto saranno sempre a carico dell'Utente e dovranno essere versate anticipatamente.

IIe - CONTROVERSIE

ART.18 -

Per ogni eventuale controversia le parti riconoscono come sola competente il Foro di Aosta.

IIif - NORME DI SICUREZZA

ART.19 -

L'Utente dovrà osservare tutte le norme prescritte dall'Autorità competente e tutte le eventuali disposizioni (non indicate sopra) che la Società, d'accordo con il Comune, crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio e della sicurezza pubblica.

L'Utente non potrà installare altri apparecchi utilizzatori, oltre a quelli dichiarati nella domanda di somministrazione, senza aver ottenuto preventivamente l'autorizzazione della Società.

ART.20 -

Quando sospende l'uso del gas, l'Utente deve chiudere accuratamente il rubinetto del misuratore e quelli degli apparecchi di utilizzazione.

ART.21 -

Qualora rilevasse odore di gas, specialmente se in locali chiusi, l'Utente non deve accendere fiamme libere, nè manovrare interruttori o campanelli elettrici, ma deve spalancare subito le finestre, controllare che i rubinetti del misuratore e degli apparecchi del gas siano chiusi e avvisare immediatamente la Società. L'Utente è pure tenuto a segnalare alla Società qualsiasi anomalia riscontrata nella erogazione del gas.

Verificandosi danni agli impianti della Società per incendi, scoppi, ecc. l'Utente che in qualsiasi modo vi abbia concorso sarà tenuto a risarcirli alla Società.

ART.22 -

E' vietato allacciarsi comunque alle tubazioni dell'impianto gas ed in particolare usarle come messa a terra per apparecchiature elettriche (televisori, radio, lavatrici, ecc.).

E' altresì vietato collocare oggetti pesanti od ingombranti, o sostanze corrosive intorno o sopra il misuratore.